

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 54 DEL 29-04-2021

N. 108 del Registro Generale

Oggetto: SISMA 2016 E SUCC. - O.C.S. N.109/2020 - INTERVENTO FINALIZZATO ALLA RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL "MURO DI CONTENIMENTO IN VIA DEI CASALI AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E IMPEGNO DI SPESA. CUP: F12H19000010006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;
- il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.", convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, di seguito decreto

legge, ed in particolare, l'articolo 1, comma 5 del decreto legge che stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;

- il D.L. n.189 art. 14, comma 3-quater del decreto legge n. 189/2016 che stabilisce, tra l'altro, che gli enti locali, in qualità di stazioni appaltanti, procedono all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà;

- il D.L. n.189 art.15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione - Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- che in seguito agli eventi sismici del 24/08/2016, si è verificato il danneggiamento del muro di muro di contenimento in Via Casali del Comune di Vallo di Nera;
- che il muro di contenimento in Via dei Casali è stato dichiarato inagibile con Ordinanza sindacale n. 5 del 15-03-2018;
- che in data 31/01/2019 veniva trasmessa all'U.S.R. Umbria, la scheda di valutazione preventiva per la congruità dell'importo richiesto, e relativi allegati, riguardante l'intervento finalizzato alla riparazione del danno con rafforzamento locale del muro di contenimento in Via Casali e successiva trasmissione del 08/03/2019 con correzione in base alla rimodulazione degli importi in seguito all'incontro del 05/03/2019 con il Servizio OO.PP. e Beni Culturali dell'U.S.R.;
- che con l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 109 del 23/12/2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica", nell'allegato 1 veniva ricompreso anche il "Muro di contenimento di Via Casali", (Ord. 1250, Ord. Reg. 141) di proprietà Comunale per un importo complessivo di €. 130.000,00;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 30 del 10.03.2021, con la quale venivano affidati alla SAU SRL ARCHITECTURAL & ENGINEERING STUDIO con sede in via Carsula n. 18/b Cascia (PG), C.F. 02718490549 P.I. n. 0271849549, i servizi relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, dell'intervento finalizzato alla riparazione del danno con rafforzamento locale del muro di contenimento in Via dei Casali nel comune di Vallo di Nera;

CIG: ZE230BDE1D, CUP: F12H19000010006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 31, comma 8, che di seguito si riporta integralmente: *"Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della*

*sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, **con esclusione delle relazioni geologiche**, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”;*

RICHIAMATE le linee guida n. 1 (Rev. 2) di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti: *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*, in particolare il capitolo II, paragrafo 3, il quale recita:

“3. Divieto subappalto relazione geologica

3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, comma 8, del codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti; ovvero...”

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

RITENUTO opportuno procedere, per quanto sopra esposto, all'affidamento diretto, ai sensi l'art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il quale stabilisce che: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incarico per la redazione della relazione geologica relativamente all'intervento finalizzato alla riparazione del danno con rafforzamento locale del muro di contenimento in Via dei Casali nel comune di Vallo di Nera;*

CIG: ZA0316F082, CUP: F12H19000010006;

RICHIAMATA la nota Prot. 2694 del 27.04.2021, inoltrata alla Dott.ssa Geol. Marianna Ragni, con studio associato Geo RB in Via Bartolomeo Lucangeli, 40 06043 Cascia (PG), con la quale è stata chiesta la immediata disponibilità a ricoprire l'incarico e una offerta economica sul prezzo posto a base d'asta, pari ad €. 1.554,12, calcolato in base al D.M. 17/06/2016;

DATO ATTO che entro la data del 29.04.2021 alle ore 13:00, alla Dott.ssa Geol. Marianna Ragni ha inoltrato a questo Ente in data 29/04/2021 Prot. 2747, la propria offerta economica, proponendo il ribasso unico percentuale del 10% (dieci per cento) sull'importo posto a base di gara pari ad €. 1.554,12 al netto dell'IVA e degli oneri di legge, oltre a comunicare la disponibilità immediata a svolgere l'incarico relativamente all'intervento in oggetto;

RITENUTO opportuno, pertanto, procedere all'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica relativamente all'intervento finalizzato alla riparazione del danno con rafforzamento locale del muro di contenimento in Via dei Casali nel comune di Vallo di Nera alla Dott.ssa Geol. Marianna Ragni, con studio in Via Bartolomeo Lucangeli, 40 06043 Cascia (PG), per l'importo di €. 1.398,71 oltre IVA e cassa come per legge, derivato dall'importo posto a base d'asta, pari ad €. 1.554,12, detratto del ribasso offerto del 10% pari ad €. 155,41;

ACCERTATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
2. Che le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare "mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

2) DI affidare, subordinando l'efficacia alla conclusione dell'esito della verifica dei requisiti, il servizio di redazione della relazione geologica relativamente all'intervento finalizzato alla riparazione del danno con rafforzamento locale del muro di contenimento in Via dei Casali nel comune di Vallo di Nera alla Dott.ssa Geol. Marianna Ragni, dello studio associato Geo RB con studio in Via Bartolomeo Lucangeli, 40 06043 Cascia (PG), per l'importo di €. 1.398,71 oltre IVA e cassa come per legge, derivato dall'importo posto a base d'asta, pari ad €. 1.554,12, detratto del ribasso offerto del 10% pari ad €. 155,41;
(CIG: CIG: ZA0316F082)

3) DI accertare sul Cap. in Entrata 503/1 "Sisma del 24.08.2016 e successivi - muro di contenimento in via casali" - codice 4.02.01.02.001 del bilancio pluriennale 2021-2023

anno di competenza 2021 la somma in ingresso, pari a complessivi €. 1.740,55 per i servizi relativi alla redazione della relazione geologica;

4) Di impegnare la somma necessaria per, i servizi relativi alla redazione della relazione geologica, dell'intervento finalizzato alla riparazione del danno con rafforzamento locale del muro di contenimento in Via dei Casali nel comune di Vallo di Nera pari a complessivi €. 1.740,55, sul Capitolo in Uscita 2522/1 "Sisma del 24.08.2016 e successivi - muro di contenimento in via casali" - codice 01.05-2.02.01.10.999 del bilancio pluriennale 2021-2023 anno di competenza 2021;

L'ISTRUTTORE
Arch. Ubaldo Ceccarelli

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 29-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 06-05-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 06-05-2021

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 06-05-2021

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio